

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5008 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 02/03/2018

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [REDACTED]
[REDACTED], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], elettivamente
domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED] CON [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] B [REDACTED] ETTA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 891/2016 del TRIBUNALE di RIMINI,
depositata il 21/06/2016,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3/10

12143
17

1

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**Rilevato che :**

è stata impugnata la sentenza n. 891/2016 del Tribunale di Rimini con ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello proposto dal controricorrente [REDACTED] ed in riforma della decisione (Sentenza G.d.P. Rimini n. 1901/2012) del Giudice di prime cure, annullava i verbali della Polizia Stradale di Rimini del 24.12.2011, di cui in atti.

Considerato che :

1.- Con l'unico complesso motivo del ricorso si deduce, relativamente all'obbligo della immediata contestazione e della tassatività delle previste deroghe ad esso, il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 186 C.d.S., 201 D.L.vo n. 285/1992 e 384 Reg. att. C.d.S..

L'Amministrazione ricorrente prospetta l'erroneità della gravata decisione che annullava i verbali di accertamento di infrazioni di cui in atti (fra cui guida "in evidente stato di ebbrezza") sul presupposto della illegittimità degli stessi in quanto i medesimi venivano "contestati diversi giorni dopo la presunta infrazione (e) non recavano alcuna menzione



delle ragioni che avrebbero giustificato il differimento della contestazione".

Il motivo è fondato.

Il Giudice di appello non ha, con la gravata decisione, fatto buon governo delle norme innanzi richiamate e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

Nell'ipotesi si verteva in tema di accertamento di violazioni al C.d.S. successive ad incidente stradale, con feriti, in relazione al quale si era reso necessario una attività di accertamento e di ricostruzione tecnico-descrittiva, di poi condensata nel verbale di contestazioni redatto all'esito della conclusione dell'indagini di polizia giudiziaria.

Tale dirimente circostanza facultava di per sé e legittimava la non immediata contestazione più successivamente differita.

I precedenti giurisprudenziali (Cass. n.ri 8869/2001 e 26311/2006) citati nella gravata decisione non appaiono pertinenti alla fattispecie in esame.

Infatti, a differenza di quanto ipotizzato nell'impugnata sentenza, non vi era – nell'ipotesi- possibilità di contestazione immediata.

Al riguardo vanno, in modo più pertinente, tenuti presenti i condivisi principi –qui ribaditi- secondo cui :



- "in tema di violazione al C.d.S. la mancata contestazione immediata della infrazione ... non ha carattere tassativo, ma esemplificativo" (Cass. 28 maggio 2008, n. 14010) e
- la contestazione immediata non è richiesta se l'accertamento è possibile solo a seguito della ricostruzione della dinamica (Cass. 22 febbraio 2010, n. 4142).

Deve, inoltre, ribadirsi al riguardo altro condiviso principio, applicabile nella fattispecie e già enunciato da questa Corte, secondo cui "in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, l'obbligo di contestazione immediata della violazione, imposto dagli artt. 200 di detto codice e dall'art. 385 del relativo regolamento - disposizioni contenute nella sezione prima del capo primo del titolo sesto dei predetti codice e regolamento, espressamente riferite alle sanzioni pecuniarie conseguenti ad illeciti amministrativi - non è applicabile alle violazioni che integrino gli estremi di un reato, alle quali accede una sanzione amministrativa non pecuniaria (nella specie, guida in stato di ebbrezza, con conseguente provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida "ex" artt. 186 e 223, terzo comma, c.d.s.), la cui maggiore gravità, alla quale corrisponde generalmente anche una maggiore complessità ed una minore immediatezza nell'attività di accertamento, ha suggerito di non porre a carico degli organi deputati alla contestazione un onere analogo a quello

(34)



previsto in caso di infrazioni rilevanti solo sul piano amministrativo e sanzionate solo pecuniariamente. Né tale scelta legislativa presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale, avuto riguardo alla obiettiva diversità delle infrazioni di cui si tratta e tenuto conto che il diritto di difesa del preteso trasgressore è pienamente tutelato dalla necessità della contestazione della infrazione, ancorché non necessariamente immediata, e della possibilità dello stesso di esperire contro il provvedimento sanzionatorio i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge. " (Cass. Sez. 1, Sent. 30 maggio 2005, n. 11367).

In conclusione il motivo e, conseguentemente, il ricorso vanno accolti.

2.- Per effetto del suddetto accoglimento l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altro Giudice affinché la controversia venga decisa conformemente ai principi innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rimini in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione il 7 dicembre 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

2 MAR 2018



Il Funzionario Giudiziale
Luisa PASSINETTI

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale